

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Paragrafo” e “Riferimento” andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l’aspetto cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Contributi e proposte” andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l’eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	ANIA
---------------------	-------------

Osservazioni generali

L'ANIA esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto volta a dare attuazione alla normativa in tema di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela. Dalla lettura dello Schema di regolamento in pubblica consultazione, si rileva con soddisfazione che, nonostante l'art. 22, comma 15-bis, del D.L. n. 179/2012 si riferisca solo al ramo danni, l'Istituto ha ritenuto di adottare invece una diversa impostazione, includendo anche il ramo vita.

Pur condividendo le linee generali del documento in consultazione, l'Associazione ritiene che vi sia spazio per interventi ancora più incisivi e perfettamente in linea col quadro della normativa primaria di riferimento. ANIA intende pertanto svolgere alcune osservazioni di carattere preliminare su temi di carattere generale, rinviando alle osservazioni contenute nell'articolato per i commenti di dettaglio e per le proposte di modifica.

Come rilevato nella Relazione allo Schema di Regolamento, le due principali aree di intervento attengono all'innovazione tecnologica e alla riduzione degli adempimenti cartacei. Relativamente al primo aspetto, da un lato alcune previsioni normative di nuovo inserimento appaiono di contenuto estremamente generico, come l'utilizzo di termini quali "favoriscono l'utilizzo" all'art. 5.1 o "favoriscono l'uso" all'art. 6.2, dall'altro sembra necessario un maggior coordinamento con altri settori dell'ordinamento, come il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per quanto riguarda il secondo profilo, pur apprezzando talune semplificazioni, come ad esempio l'eliminazione dell'obbligo di consegna del Modello 7B, si deve rilevare che la nuova Scheda sintetica, prevista per il Ramo Danni, si andrebbe ad aggiungere alla documentazione tutta da includere nel Fascicolo informativo. Ciò appare evidentemente contraddittorio con le esigenze di semplificazione. Tra l'altro, la Scheda sintetica dovrebbe riprodurre la maggior parte delle informazioni ora incluse nella Nota informativa, di talché non se ne comprende la reale funzione. Inoltre, mentre se ne prevede l'inserimento nel Fascicolo informativo, il che la rende un'informativa con portata generale e non relativa al singolo contratto, nello schema di cui all'Allegato 10 si afferma che *"le informazioni riguardano esclusivamente le garanzie **effettivamente** offerte al cliente"*. È appena il caso di notare che un'informativa *tailor made* comporterebbe costi di *compliance* certamente superiori e che del resto anche nel ramo vita si prevede che il documento di sintesi è riferito al prodotto e non al singolo contratto.

Conseguentemente, si propone di eliminare la Scheda sintetica, come documento aggiuntivo rispetto al Fascicolo informativo e allo stesso tempo di semplificare l'attuale Nota informativa, espungendo dalla Nota stessa le informazioni che l'Istituto stesso ha evidentemente valutato non essenziali ai fini dell'informativa all'utenza assicurativa, avendo ritenuto di non doverle includere nella Scheda sintetica di nuova introduzione.

Si rileva, ancora, che, nonostante l'apprezzabile intento di procedere ad una semplificazione, alcune norme, di fatto, finiscono per introdurre nuovi adempimenti.

Si chiede, inoltre, di precisare l'ambito di applicazione soggettivo dello schema di regolamento, chiarendo esplicitamente che il Regolamento si applica anche alle imprese assicuratrici comunitarie operanti in Italia in LPS o LS.

Infine, dal punto di vista metodologico, sarebbe stato utile far precedere la consultazione sia da una valutazione dell'impatto della regolazione (VIR), che avrebbe consentito di fare il punto sui costi dell'attuale situazione normativa e sui vantaggi, anche economici, che tale normativa comporta, sia da una analisi dell'impatto della regolazione (AIR) relativamente ai risparmi ovvero ai costi ulteriori che la nuova normativa comporterebbe. Questi passaggi, peraltro previsti dalla vigente normativa, avrebbero consentito di intervenire con maggiore incisività sulla materia in esame.

1. Digitalizzazione

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere concettualmente: (i) il documento elettronico, (ii) il supporto di memorizzazione e (iii) la tecnica di trasmissione che può essere telematica, ma non necessariamente; si pensi alla possibilità di consegnare un supporto di memorizzazione (CD, DVD, chiavetta USB) ovvero alla messa a disposizione delle informazioni su sito Internet o Extranet. Nello Schema di Regolamento a volte i concetti sono sovrapposti, come ad esempio nell'art. 7.

Fatta questa necessaria premessa, è opportuno rilevare che fin dal 1997 la legislazione italiana contiene il fondamentale principio di equivalenza delle forme digitali con quelle cartacee. Dispone, infatti, l'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale

(CAD) – nel suo testo attuale che *“Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge [..]”*.

L'utilizzo di documenti e supporti informatici, nonché l'utilizzo di strumenti telematici per le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto non sarebbe dunque soggetto, in linea di principio, ad alcuna limitazione od autorizzazione, per espressa previsione di una fonte normativa di rango primario, ossia del CAD.

Sempre in termini generali, l'indirizzo di posta elettronica costituisce domicilio, di talché l'effettuazione di comunicazioni a tale indirizzo – si tratti di quello dell'impresa di assicurazione o di quello del cliente – produce gli effetti di cui all'art. 1335 c.c. A ciò si aggiunga, inoltre, che tutti i liberi professionisti e le imprese sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, il quale, ai sensi dell'art. 6-*bis* del CAD è inserito in un pubblico elenco (INI-PEC), accessibile da chiunque, pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini e, dunque, liberamente utilizzabile per le comunicazioni. Non si vede, conseguentemente, perché debba essere necessaria una ulteriore autorizzazione, per giunta scritta.

Si ritiene, pertanto, di non dover ricorrere all'espressa autorizzazione del cliente né all'utilizzo della forma elettronica per la formazione dei documenti contrattuali e precontrattuali né alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase contrattuale ed in corso di rapporto.

Quanto sopra pare essere confermato dalle disposizioni del Codice del Consumo, in particolare dall'art. 67-*undecies*, che prevede forme ulteriori di tutela che però trovano un ambito di applicazione ben delimitato, e cioè ai soli rapporti col **consumatore** e ai soli **contratti a distanza**¹. Le informazioni, anche in questo, si ripete, ben delimitato ambito possono essere fornite tanto in forma cartacea quanto su supporto durevole (e dunque in formato elettronico) e **senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione, tantomeno in forma scritta**. Il comma 3 della norma in esame prevede esclusivamente una facoltà di scegliere successivamente l'opzione "cartacea" (opt-out). È altresì opportuno notare che l'estensione oggettiva dell'opzione del consumatore è limitata alle condizioni contrattuali ed alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, fermo restando che l'opzione "cartacea" non è possibile quando questa risulti incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

In conclusione spetterebbe piuttosto al **consumatore** (e non ogni contraente di contratto di assicurazione) optare espressamente per l'utilizzo della forma cartacea (**opt-out**, e non opt-in), sopportandone però in questo caso i relativi **costi** (indipendentemente dal momento in cui l'opzione è stata esercitata).

Il meccanismo di opt-out (anche se esteso a tutti i contraenti e non solo ai consumatori, come ad avviso di ANIA sarebbe stato invece corretto) è stato del resto adottato da IVASS stessa

¹ La definizione di contratti a distanza si ricava dal combinato disposto dell'art. 67-*ter*, lettera a) e dell'art. 50, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo.

all'art. 38-*sexies*, comma 2 del Regolamento 35, ove si prevede che l'impresa possa adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mettendo a disposizione le informazioni nell'area riservata del sito Internet, fermo restando che il contraente può optare per l'invio su supporto cartaceo.

In un'ottica di semplificazione e coerentemente con la normativa richiamata, a giudizio di ANIA va ripensato dunque anche l'approccio adottato dai Regolamenti 34 e 35, le cui modifiche dovrebbero ispirarsi ai principi generali di equiparazione del mezzo cartaceo ed elettronico sopra ricordati per tutti i soggetti diversi dai consumatori.

È naturale che, nei rapporti col consumatore, vadano adempiuti, anche per quanto riguarda la tecnica di comunicazione impiegata, gli obblighi generali di buona fede e correttezza, tenendo presente che la forma elettronica potrà non sempre essere adeguata in tutte le fattispecie di rapporti con il consumatore.

Tuttavia esistono degli indici presuntivi di adeguatezza della forma elettronica e di consenso del consumatore all'uso della stessa. Ad esempio, se il cliente ha accesso regolare ad Internet o fornisce un indirizzo di posta elettronica, semplice o certificato, ciò può essere ben considerato un elemento di prova dell'adeguatezza della comunicazione in forma elettronica o addirittura un consenso implicito.

Lo stesso valore dovrebbe attribuirsi all'utilizzo – anche in fase precontrattuale – da parte del cliente consumatore di una parte riservata del sito dell'impresa o dell'intermediario,

		<p>accessibile solo con credenziali personalizzate, quali UserId e password.</p> <p>2. Scheda sintetica</p> <p>Si ritiene che la scelta di introdurre una “Scheda sintetica” renda ancora più gravoso l’adempimento dei già cospicui obblighi informativi posti a carico delle imprese e degli intermediari e non determini alcun reale beneficio per i consumatori.</p> <p>Ed, infatti, l’incremento della documentazione precontrattuale potrebbe ingenerare maggiore confusione nel cliente che verrebbe a disporre di tre documenti diversi tutti concernenti l’unico contratto, con un diverso livello di analisi e di dettaglio delle informazioni. Allo stesso modo non si ravvisa la necessità di prevedere un documento sintetico che indichi scoperti, franchigie, massimali ed altro (tutti elementi ripresi più nel dettaglio, anche con esempi, nella Nota informativa). Nell’ottica di semplificazione ci sembra pertanto poco coerente la scelta di inserire una ulteriore documentazione a quella già esistente in forza del Regolamento 35. ma al contrario a nostro avviso dovrebbe essere semplificata esclusivamente e in larga misura la Nota informativa. Oltretutto, nell’ipotesi di radicale mutamento della documentazione contrattuale esistente, vi sarebbe un impatto rilevante in termini di costi per le imprese; ne sorgerebbe altresì la necessità di un congruo termine per l’adeguamento, di talché si dovrebbe posporre il termine di entrata in vigore del Regolamento.</p>
Articolo	comma	Contributi e proposte
Art. 2	1, lett. c)	Si rileva che la definizione di cliente quale “ <i>chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo</i> ”,

		<p>distinta da quella di contraente, definito invece come <i>“chi stipula un contratto assicurativo”</i> non coincida sempre con l’uso che del termine viene fatto nel contesto dello schema di regolamento: si parla, infatti, di cliente riferendosi indifferentemente sia a chi abbia già sottoscritto il contratto (cfr. ad esempio art. 5, comma 3, e art. 8, commi 1 e 3), sia a chi ancora non l’abbia fatto (art. 7, comma 1).</p> <p>Si chiede pertanto di utilizzare il termine in maniera coerente con la definizione.</p>
Art. 2	1, lett. g), h), i), ed o)	<p>Si propone di effettuare un rinvio mobile al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, per assicurare il costante allineamento delle definizioni.</p>
Art. 3	2	<p>Non è chiaro cosa si voglia intendere utilizzando la formulazione <i>“L’applicazione del presente Regolamento è favorita dalle imprese anche con l’introduzione di appositi prodotti assicurativi”</i>.</p>
Art. 4	1	<p>Relativamente agli intermediari è necessario un coordinamento con la normativa generale di rango primario di cui al D.L. 185/2008, che all’art. 16, comma 7, impone che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato si dotino di un indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p>Si propone inoltre l’inserzione del seguente periodo: <i>“Fermo restando il disposto dell’articolo 308 del Codice, nell’indirizzo di posta elettronica certificata gli intermediari evitano qualunque rischio di confusione con quello dell’impresa”</i>.</p>
Art. 4	2	<p>Si ritiene che l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata vada inserito <i>“negli atti e corrispondenza”</i> (nel cosiddetto <i>“piedino”</i> previsto dall’art. 2250 c.c.), e non nelle <i>“comunicazioni al pubblico”</i>. Diversamente, gli annunci pubblicitari dovrebbero obbligatoriamente riprodurre l’indirizzo PEC.</p>

Art. 5	1	<p>L'approccio del regolatore dovrebbe essere neutrale rispetto alla tecnologia utilizzata. Si propone pertanto l'espressione <i>"favoriscono l'utilizzo da parte dei clienti, dei contraenti e degli assicurati della firma elettronica"</i>, evitando il riferimento esplicito alle sole firme avanzata, qualificata e digitale. Ogni considerazione circa il valore probatorio o l'equivalenza alla forma scritta dipende dalla circostanza dell'utilizzo (conclusione del contratto o comunicazione). In materia vigono comunque disposizioni di legge e regolamentari che appaiono sufficienti. Inoltre l'espressione <i>"favoriscono l'utilizzo"</i>, come osservato in premessa, appare estremamente generica; si propone pertanto di inserire il seguente ulteriore periodo: <i>"In particolare, imprese ed intermediari possono erogare soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di consentirne l'utilizzo a clienti, contraenti ed assicurati."</i></p>
Art. 5	2	<p>Il comma è da un lato pleonastico, in quanto l'equiparazione tra sottoscrizione elettronica e sottoscrizione autografa è sancita dal CAD e una norma autorizzatoria è necessaria soltanto ove si tratti di rimuovere un divieto, il che nel caso di specie, come si è visto, non è. D'altro canto la norma è troppo restrittiva nell'imporre la forma scritta per il contratto di assicurazione. Come noto, ai sensi dell'art. 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere <i>provato</i> per iscritto, restando peraltro un contratto a forma libera. Non è possibile introdurre obblighi di forma con atto regolamentare.</p> <p>Si propone pertanto la soppressione dell'intero comma.</p>
Art. 5	3	<p>Si propone di sostituire il comma 3 col testo seguente:</p> <p><i>"Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di valori biometrici connessi alla firma apposta dal cliente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di settore, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali"</i>.</p> <p>Si propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma, giacchè, per le considerazioni</p>

		sopra svolte, si traduce nell'imposizione di un obbligo di forma, il che da un lato non è consentito ad un atto regolamentare e dall'altro mal si concilia con le esigenze di semplificazione.
Art. 6	1	<p>L'obbligo di accettazione dei pagamenti a mezzo carte di debito è nell'ordinamento già regolato dall'art. 15, comma 4, del D.L. 179/2012 e dal recente Decreto del Ministero delle Finanze del 24/1/2014, fra l'altro con disciplina più articolata anche in ordine all'ambito di applicazione della norma stessa.</p> <p>Si chiede pertanto di stralciare la disposizione per evitare problematiche di disallineamenti interpretativi e di tempi applicativi, in una materia allo studio e che già presenta complesse problematiche organizzative, consentendo alle imprese assicurative di operare in linea con gli altri soggetti di mercato.</p>
Art. 7	1	<p>A conferma di quanto argomentato nelle osservazioni generali, si ritiene che – stante l'equiparazione della forma digitale a quella cartacea operata dal CAD – non possa essere imposto di prestare un consenso, né espresso né tantomeno in forma scritta, all'utilizzo della forma digitale stessa.</p> <p>Particolari esigenze di tutela esistono esclusivamente con riguardo ai consumatori (e non agli altri soggetti). Si propone pertanto di riprodurre, con i necessari adattamenti, il disposto dell'art. 67-<i>undecies</i>, comma 3 del Codice del Consumo, rendendolo così applicabile in via generale e non soltanto ai contratti a distanza. Si propone, pertanto, di modificare la rubrica dell'articolo in "<i>Tutela del consumatore</i>" e di sostituire il comma 1 col seguente:</p> <p>"Nella fase precontrattuale e in qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede per iscritto, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza</p>

		utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio assicurativo prestato.”
Art. 7	2	<p>Coerentemente con quanto osservato sopra, si propone di sopprimere l’inciso “prima della trasmissione informatica”.</p> <p>Si chiede conferma che l’affermazione “... mette a disposizione del cliente ...” non implichi la necessaria consegna dell’Allegato 7B e del Fascicolo informativo e si propone a fini di chiarezza di precisare che gli stessi possano pertanto essere dati in consultazione al cliente tramite gli intermediari o sui siti internet dell’impresa o dell’intermediario, aggiungendo alla fine del comma 2 in esame le parole :” anche presso la sede dell’intermediario o tramite il sito web dell’impresa o dell’intermediario”.</p>
Art. 7	3	<p>Si propone la soppressione dell’intero comma, per le motivazioni già più volte espresse.</p> <p>Si rileva che, soprattutto nel caso di contratti intermediati da <i>broker</i>, sussiste il rischio che l’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente possa corrispondere con quello dell’intermediario stesso. Il problema si pone comunque in termini più generali anche nel caso di corrispondenza cartacea, di talché appare opportuno evitare che il contraente possa eleggere domicilio presso l’intermediario. Il <i>locus materiae</i> più appropriato appare essere il Regolamento 5, probabilmente all’art. 47 che disciplina le regole generali di comportamento.</p>
Art. 7	5	Si propone la soppressione dell’intero comma, per le motivazioni già più volte espresse.
Art. 7	6	Si propone la soppressione del comma. Infatti, l’indirizzo di posta elettronica è suscettibile di variazioni; riportarlo in polizza comporterebbe necessariamente la creazione di molteplici appendici di variazione del contratto, con gli intuibili costi e complicazioni burocratiche. Si

		ritiene, conseguentemente, che tale ulteriore adempimento mal si concili con la semplificazione. Pertanto, riteniamo sia preferibile non indicare l'indirizzo in polizza: esso fa parte del cd. "dossier cliente", intendendosi per tale quanto conservato dall'impresa e dall'intermediario relativamente al cliente medesimo.
Art. 8	1	La fattispecie risulterebbe già regolata dal testo da noi proposto all'art. 7, comma 1. Si propone pertanto la soppressione del comma.
Art. 8	2	Si propone, in coerenza con quanto sopra esposto, che il comma 2, rinumerato come comma 1, abbia il seguente contenuto: "Le imprese o gli intermediari possono prevedere oneri a carico del contraente che, ai sensi dell'art. 7 comma 1, chiede che la documentazione venga consegnata su supporto cartaceo ovvero che le comunicazioni avvengano in formato cartaceo."
Art. 8	3	Si propone di seguito un nuovo testo che da un lato si conforma alle proposte di modifica sopra riportate e dall'altro chiarisce che – conformemente ai principi applicabili in materia di contratto – l'opzione per la forma cartacea comporta la perdita immediata del beneficio dello sconto. "Nel caso in cui l'utilizzo del documento elettronico o delle comunicazioni in forma elettronica abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, l'opzione per il supporto cartaceo o per le comunicazioni in formato cartaceo può determinare la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto."

Art. 9	1	<p>Si propone di sostituire il primo alinea del comma 1 con il seguente:</p> <p><i>“l'utilizzo della posta elettronica o delle aree riservate nel sito Internet dell'impresa per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni ed i reclami da parte dei clienti, degli assicurati e dei danneggiati, salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e la verifica dell'identità del soggetto richiedente o reclamante”.</i></p> <p>In base al secondo alinea del comma 1, <i>“Le imprese e gli intermediari favoriscono l'uso degli strumenti informatici nei reciproci scambi di informazioni e comunicazioni”</i>: si chiede conferma che possa essere utilizzato qualsiasi <i>“strumento informatico”</i> (compresa la posta elettronica), purché risulti garantita la tracciabilità e conservazione delle informazioni trasmesse.</p>
Art. 10	1	<p>Cogliamo l'occasione per chiedere di ampliare quanto previsto dall'art. 37 del Reg. 35/2010 con riferimento alla possibilità di consentire la pubblicazione degli aggiornamenti anche di carattere normativo sul sito web dell'impresa.</p>
Art. 10	1	<p>Relativamente al consenso all'uso della posta elettronica ci siamo già espressi.</p> <p>Riguardo la possibilità del cliente di chiedere, anche dopo la conclusione del contratto, le comunicazioni cui fa riferimento la norma <i>“mediante la pubblicazione nell'area web a lui riservata”</i>, si rileva come tale materia sia già regolata, peraltro diversamente, dall'art. 38-sexies del Regolamento 35.</p> <p>In tale disposizione infatti la pubblicazione nell'area riservata è modalità con cui l'impresa di assicurazione adempie a determinati obblighi di informazione, senza che il contraente debba esprimere alcun consenso a detta modalità.</p> <p>Si chiede, pertanto, di stralciare l'intero articolo..</p>

Art. 12	1 e 2	<p>L'articolo, così concepito, non costituisce affatto una semplificazione per l'impresa che, per essere in condizioni di adempiere all'obbligo di non richiedere documentazione già in proprio possesso, dovrebbe dotarsi di procedure informatiche idonee a tracciare ogni documento trasmesso da ogni contraente, insieme con la sua validità temporale. Tutto ciò produrrebbe un impatto di costi significativo derivante dalla necessità di rivedere completamente i processi dell'impresa e di dotarsi di nuove procedure informatiche; tale costo sarebbe del tutto sproporzionato rispetto ai benefici attesi.</p> <p>Il testo potrebbe pertanto essere sostituito col seguente:</p> <p>“Le imprese e gli intermediari possono non richiedere al contraente documentazione di cui siano già in possesso, avendola acquisita in occasione della conclusione di un precedente contratto, purché la citata documentazione sia ancora in corso di validità.”</p>
Art. 13	3	<p>Si fa presente che il comma 1 dell'art. 49 era già stato abrogato e pertanto sarebbe preferibile utilizzare la formula <i>“All'art. 49, è inserito il seguente comma 1.....”</i></p>
Art. 15		<p>Come rilevato nelle osservazioni generali, si evidenzia che introdurre un nuovo documento che si va ad aggiungere a quelli già costituenti il Fascicolo informativo delle polizze danni non pare conforme allo spirito della norma di cui all'art. 22 comma 15 bis del D.L. 18/10/2012 tesa a realizzare <i>“misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei”</i>.</p> <p>Si propone quindi di sopprimere l'articolo in esame e di semplificare la Nota informativa, modificando nelle parti opportune gli Allegati da 6 a 9 al Regolamento ISVAP n. 35.</p>

<p>Allegato 10, in relazione all'art. 15</p>		<p>Conformemente a quanto argomentato nelle osservazioni generali si chiede la soppressione dell'allegato.</p> <p>Eventualmente le semplificazioni della Nota informativa andrebbero inserite all'Allegato 6 del Regolamento ISVAP 35.</p>
<p>Art. 17</p>	<p>1</p>	<p>Ove non venissero accolti i nostri commenti (ad es. art. 12, comma 1), si produrrebbero importanti impatti organizzativi, per cui sarebbe necessario ampliare il termine di entrata in vigore del regolamento.</p>
<p>Art. 17</p>	<p>2</p>	<p>Qualora non venisse accolta la nostra precedente richiesta di stralcio, per quanto riguarda il termine di entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, riteniamo che questo debba essere coordinato con quanto stabilito dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. decreto "Milleproroghe").</p> <p>Non si comprende, inoltre, la necessità che gli intermediari comunichino il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ad IVASS. Da un lato, infatti, la normativa già prevede l'istituzione dell'INI-PEC, dall'altro il Regolamento dovrebbe prevedere anche le modalità di aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica, nonché quelle di comunicazione da parte degli intermediari di nuova iscrizione.</p> <p>Per quanto riguarda, ancora, il termine per l'eventuale adozione della versione semplificata della Nota informativa, in considerazione della numerosità e varietà dei prodotti i cui fascicoli informativi andrebbero adeguati con la predisposizione della stessa, sarebbe necessario prevedere un tempo maggiore per l'adempimento di cui all'art. 15, che potrebbe essere previsto anche con termini distinti in relazione ai prodotti nuovi ed a quelli già in commercio:</p>

		<p>ad esempio 6 mesi per quelli nuovi e 1 anno per quelli già commercializzati.</p>
--	--	---

Nella denegata ipotesi, infine, in cui non venga accolto quanto detto a commento dell'art. 7, comma 6, in considerazione delle difficoltà connesse alla gestione degli indirizzi di posta elettronica, si chiede inoltre di prevedere un congruo lasso di tempo anche per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 6 che potrebbe essere quantificato in 6 mesi per i contratti di nuova stipulazione e in 1 anno per i contratti già commercializzati.